

## CONVENZIONE TRA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - di seguito denominato “CFS”, con sede in Via G. Carducci, 5 - 00187 Roma – C.F./P.IVA 80202870582, rappresentato dal Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare PATRONE, domiciliato per la carica come sopra

E

L'Associazione italiana per il World Wide fund for Nature - ONG - ONLUS – di seguito denominata “WWF Italia”, con sede in Via Po, 25/c - 00198 Roma – C.F. 80078430586, rappresentata dal Presidente Avv. Stefano LEONI, domiciliato per la carica come sopra

## PREMESSO

- che la legge 6 febbraio 2004, n.36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” attribuisce al Corpo forestale dello Stato competenze in materia di difesa del patrimonio agroforestale italiano, di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema;
- che l’attività di prevenzione e repressione dei reati in questi settori consiste, anche, nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause dei fenomeni e finalizzate alla deterrenza delle azioni illegali e criminose commesse in danno dell’ambiente e delle risorse del territorio agroforestale nazionale;
- che la conservazione e la difesa dell’ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni per affrontare le complesse problematiche riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio rurale e montano;
- che la prevenzione e il contenimento delle aggressioni all’ambiente, non possono oggi prescindere dal potenziamento delle attività di contrasto dei reati congiunte, in modo sinergico, ad un processo di sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei valori della natura e del territorio agroforestale, quale patrimonio comune da difendere con la collaborazione dell’intera collettività;
- che è opportuno promuovere una collaborazione con le associazioni ambientaliste, finalizzata a fornire un contributo alle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi in danno del patrimonio agroforestale e ambientale e attivare una vasta azione educativa e culturale, al fine di valorizzare l’azione dei volontari delle associazioni ambientaliste per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale come elemento che costituisce

una importante e significativa evoluzione nella crescita dell'impegno e della collaborazione civile;

- che il "WWF - Italia" svolge l'attività di promuovere e incentivare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni finalizzata alla sensibilizzazione sui temi di difesa dell'ambiente e la partecipazione attiva dei volontari alla difesa del patrimonio naturalistico ed agroforestale;
- che il "WWF - Italia" offre garanzie di competenza professionale, struttura organizzativa e dotazioni strumentali adeguate;

## SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art.1

#### *(Premessa)*

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

### Art.2

#### *(Scopo della Convenzione)*

Lo scopo della Convenzione è quello di attuare la collaborazione tra il CFS e il WWF - Italia nei seguenti ambiti:

- 1) prevenzione e repressione dei reati ambientali:
  - a) tutela del patrimonio forestale e delle aree protette;
  - b) difesa dei boschi dagli incendi boschivi;
  - c) rispetto dei vincoli ambientali;
  - d) tutela del territorio rurale e montano;
  - e) inquinamento delle acque interne e marine;
  - f) traffico di rifiuti;
  - g) irregolare utilizzazione di cave e discariche;
  - h) tutela della fauna autoctona ed esotica (CITES).
- 2) educazione e sensibilizzazione ambientale rivolta prioritariamente al mondo scolastico.

### Art.3

#### *(Modalità della collaborazione)*

Per i settori sopra specificati, il CFS e il WWF - Italia attueranno la collaborazione relativamente:

- 1) allo scambio di dati finalizzati alla costituzione di parte civile del WWF Italia nei procedimenti giudiziari di rilievo;
- 2) allo scambio di dati finalizzati all'attivazione, da parte del WWF - Italia, delle indagini difensive nei casi di particolare rilievo investigativo;
- 3) allo scambio di informazioni e dei dati relativi ai fenomeni, alle cause determinanti gli eventi criminosi, alle sentenze di particolare interesse;



- 4) a specifiche attività finalizzate a migliorare gli aspetti di sensibilizzazione della popolazione per la tutela del patrimonio agroforestale ad ambientale nazionale e della biodiversità;
- 5) allo studio di fattibilità e successiva predisposizione di progetti su cui avanzare richiesta di finanziamenti a soggetti pubblici o privati;
- 6) alla ottimizzazione dell'impiego delle guardie giurate volontarie nelle attività di controllo in materia di prelievo venatorio;
- 7) alla formazione del personale del WWF Italia da parte del CFS.

Gli Uffici del WWF – Italia cureranno le attività connesse all'attuazione della presente Convenzione relazionandosi con gli Uffici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato competenti in materia.

Relativamente alle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 1, punto 2, il CFS e il WWF – Italia si impegnano ad attuare tavoli operativi per definire singoli programmi ed iniziative al fine di:

- a) attuare forme di collaborazione nelle scuole e per le scuole;
- b) definire attività comuni nel settore dei campi didattici, anche mediante l'utilizzo di strutture di proprietà o in uso del CFS o del WWF – Italia;
- c) realizzare momenti di comunicazione comuni, anche sotto forma di eventi congiunti, per promuovere la conoscenza del patrimonio naturale del Paese e del valore della biodiversità, al fine di accrescere il livello di sensibilità ambientale della pubblica opinione.

Art.4  
*(Durata)*

La durata della presente Convenzione è di due anni dalla data della sua sottoscrizione. Essa si intende automaticamente rinnovata per ulteriori due anni, salvo diverso avviso di una delle parti, da manifestarsi per iscritto.

Art.5  
*(Impiego del personale e copertura assicurativa)*

Nell'esecuzione delle attività il WWF - Italia si avvarrà di proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, opererà sotto la esclusiva direzione e la responsabilità di propri referenti. Il WWF - Italia provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale.

Art.6  
*(Inizio attività)*

Il WWF - Italia si impegna a dare inizio alle attività di collaborazione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Per specifiche iniziative da assumere in attuazione della stessa si procederà, ove necessario, mediante la formalizzazione di distinti piani operativi da sottoporre a registrazione presso gli organi di controllo.

Art.7

*(Divulgazione dei risultati)*

Il WWF - Italia, previo assenso del C.F.S., potrà portare a conoscenza di terzi, informazioni, documenti e notizie relative alle attività, oggetto della presente Convenzione. Qualora il WWF - Italia o il CFS intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati dell'attività, di cui in argomento, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno termini e modi di pubblicazione e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.

Art.8

*(Definizione vertenze)*

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione. Il WWF - Italia tiene indenne il CFS da eventuali pretese di terzi in ordine all'esecuzione della presente Convenzione.

Art.9

*(Registrazione)*


Il presente atto, redatto in duplice copia originale, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23 NOV. 2011

per il WWF - Italia

Il Presidente  
Stefano Leoni



per il Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Corpo forestale dello Stato

Il Capo  
del Corpo forestale dello Stato  
Cesare Patrone

